

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l' Associazione denominata "MISSIONI SUORE SAN GIUSEPPE" -
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Torino, via G.Giolitti n. 29.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 3- Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Art.4 - Soci

Sono soci effettivi dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti che siano interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

L'ammissione obbliga l'associato all'osservanza dello statuto, del regolamento, della deliberazione degli organi dell'Associazione.

Le domande devono essere presentate da almeno due associati.

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di socio onorario e di socio sostenitore alle persone fisiche o giuridiche che, a giudizio del Consiglio, ne abbiano acquisito il merito.

Art.5 - Recesso ed esclusione

I soci cessano di fare parte dell'Associazione per recesso o per esclusione.

L'esclusione del socio per grave e giusta causa può essere deliberata solo dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio e sentito l'interessato.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare; in difetto l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota.

I soci in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi decadono automaticamente dell'Associazione.

I Soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 - Scopo

L'Associazione è apolitica, non ha fine di lucro, opera nel settore della beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:

- realizzare e sostenere progetti di sviluppo a favore delle popolazioni delle Missioni "Istituto Suore San Giuseppe";
- raccogliere fondi per il sostegno a distanza ed istituire borse di studio per favorire l'istruzione scolastica;
- organizzare la raccolta, l'acquisto e l'invio a strutture assistenziali bisognose di generi

alimentari, di prodotti ed attrezzature medico sanitarie.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-presidente;
- e) il Tesoriere.

Art. 8 - Composizione dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti gli associati.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza anche di questi da un associato designato dall'Assemblea.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli associati che risultano iscritti nel libro degli associati almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. E' ammesso l'intervento per delega in Assemblea, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. Ogni associato ha

diritto ad un voto.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere nuovi organi.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria ogni qual volta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta scritta motivata, indirizzata al Presidente, da almeno un quinto degli associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente per iscritto a mezzo lettera raccomandata, per telefax, posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione, salvi casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta con le modalità suddette, con preavviso di sette giorni. L'eventuale data di seconda convocazione è fissata in giorno diverso dalla prima.

Art.10 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il loro numero; è richiesta tuttavia, in ogni caso, la presenza di almeno due terzi degli associati per modificare lo statuto, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti la modifica dello scopo sociale per le quali occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati, richiesta anche per quelle relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è regolarmente costituita anche in difetto di formale convocazione quando sono presenti tutti gli associati.

Art. 11- Votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi, tranne quelle riguardanti le modifiche statutarie per le quali si richiede il voto favorevole della maggioranza degli associati, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti la modifica dello scopo sociale per le quali occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati come pure per quelle relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea vota per alzata di mano.

Art.12 - Verbalizzazione

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. Quest'ultimo li sottoscrive unitamente al Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione;
- b) nominare tra gli associati, a maggioranza assoluta dei presenti, i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero compreso tra tre e nove;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa;
- d) approvare il bilancio annuale e la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- e) approvare il regolamento dell'Associazione e sue modifiche;

- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, sulla devoluzione del patrimonio;
- h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio Direttivo.

Art.14 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Esso dura in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Al termine di ciascun mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione nell'espletamento del mandato.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno tre giorni prima della data di convocazione, salvi casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta con le modalità suddette, con preavviso di un giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche in assenza di convocazione, se sono presenti tutti i suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale dal Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea, da esercitare nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea.

In particolare, a solo titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere o il Segretario - Tesoriere;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari;
- c) deliberare l'ammissione e la decadenza di associati;
- d) proporre all'Assemblea degli associati l'entità della quota associativa;
- e) redigere annualmente il bilancio e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione, da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
- f) predisporre eventualmente il Regolamento dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
- g) curare, delegando a ciò il Segretario, l'adeguata comunicazione presso gli associati delle delibere assembleari e del bilancio, all'uopo provvedendo ad inviare loro sintesi dei documenti medesimi, che devono comunque essere consultabili in forma integrale presso la sede sociale, a semplice richiesta;
- h) sottoporre all'Assemblea degli associati, per le conseguenti deliberazioni, proposte di modifiche allo statuto e al regolamento;
- i) deliberare il trasferimento della sede sociale.

Art. 16 - Presidente dell'Associazione - Vice Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) sovrintende all'attività dell'Associazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Spetta al Vice Presidente dell'Associazione sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel presente articolo 14, nei casi di sua assenza o impedimento.

Art. 17 - Il Tesoriere

Al Tesoriere compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'Associazione.

Ha in particolare il compito di:

- redigere e seguire tutte le pratiche fiscali dell'Associazione;
- redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

In caso di indisponibilità del Tesoriere, i suoi compiti sono assunti temporaneamente da un altro membro scelto dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere deve aggiornare dei suoi atti i membri del Consiglio Direttivo ad ogni riunione dello stesso.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Può essere scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio ed in tal caso non ha diritto di voto nel Consiglio.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili e mobili registrati che le pervengono a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni, contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi siano espressamente destinati dal Consiglio Direttivo, con propria delibera, a incrementare il patrimonio.

Art. 20- Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si avvale delle quote associative le quali non sono trasmissibili e non rivalutabili; dei proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio e delle attività svolte; di ogni contributo, elargizione e di ogni altra entrata destinati alla realizzazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 21 - Esercizio - Avanzo di esercizio

L'esercizio è annuale: esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente alla fine di ogni esercizio sociale il bilancio relativo all'esercizio medesimo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - comma 6 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione - Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 2, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme civili in materia di associazione e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Visto per inserzione

Torino, 4 marzo 2008

In originale firmati

= GRATTAROLA ANNA MARIA IN TUNINETTI

= FERRACIN TERESA

= URIETTI MICHELA

= CUMINO MARIA LILIA

= MASSA TRUCAT MICHELA

= PIERA VIARIGI

= ALESSANDRO CAVALITTO

= DOTTOR GIULIO BIINO –NOTAIO-